

(Segue: TABELLA 1)

	2004	2005	2006	Anno terminale
<i>(in migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (1.2.10.2 - cap. 7060/p).....	-	195.500	-	2019
	-	-	245.000	2020
Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, conver- tito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246: Contributo straordinario al comune di Reggio Calabria (3.2.3.3 - cap. 7374)	-	7.500	-	2019
Legge 30 novembre 1998, n. 413, articolo 11: Sistema idroviario padano-veneto (4.2.3.7 - cap. 7900)	-	20.000	-	2019
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 45, comma 3: Mobilità Fiere (5.2.3.9 - capp. 8186-8169).....	-	2.000	-	2019
TOTALE LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI	13.000	349.500	295.000	
SPESA COMPLESSIVA ANNUA	13.000	362.500	657.500	

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2004	2005	2006
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze	64.674	85.830	73.716
Ministero delle attività produttive	3.374	3.280	3.316
Ministero del lavoro e delle politiche sociali . . .	529.558	770.841	771.048
Ministero della giustizia	40.869	38.480	41.519
Ministero degli affari esteri	193.656	167.489	175.861
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3.000	11.500	11.500
Ministero dell'interno	35.623	54.706	55.273
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	3.293	2.793	7.693
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . .	372	58.756	87.558
Ministero delle comunicazioni	4.578	658	672

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2004	2005	2006
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero della difesa	12.427	405.082	406.568
Ministero delle politiche agricole e forestali . . .	41.087	39.736	40.242
Ministero per i beni e le attività culturali	600	1.600	3.100
Ministero della salute	146.025	141.389	148.950
TOTALE TABELLA A . . .	1.079.136	1.782.140	1.827.016
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	—	—	—

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze	541.919	1.051.120	1.116.120
Di cui:			
limite di impegno			
2004: 4.520			
2005: 20			
2006: 20			
Ministero delle attività produttive	32.750	32.750	15.000
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	4.100	4.100	—
Ministero dell'interno	17.800	4.500	—
Ministero dell'ambiente e della tutela del terri- torio	75.550	72.050	—
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . .	80.048	146.368	57.758
Di cui:			
limite di impegno			
2004: —			
2005: 12.500			
2006: 12.500			
Ministero delle politiche agricole e forestali . . .	1.500	1.500	—
Ministero per i beni e le attività culturali	79.059	83.884	59.155

Segue: TABELLA B

MINISTERI	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero della salute	23.400	7.900	—
TOTALE TABELLA B . . .	856.126	1.404.172	1.248.033
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	4.520	12.520	12.520

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) . . .	315.408	295.908	300.826
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: — ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali - cap. 2170)	156.738	156.738	156.738
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	10.329	10.329	10.329
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): — ART. 74, comma 1: Previdenza complementare (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	154.937	154.937	154.937
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia: — ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)	5.000	5.000	5.000
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: — ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	4.098	4.098	4.098
	7.896.454	6.603.907	6.614.825

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453)	34.467	34.467	34.467
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: — ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	206.809	206.809	206.809
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto superiore di sanità - cap. 3443/p)	91.070	91.070	91.070
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447)	68.302	68.302	68.302
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: — ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)	6.400	6.400	6.400
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	4.635	4.635	4.635
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	5.829	5.829	5.829
	437.143	437.143	437.143
TOTALE GENERALE	20.748.787	19.452.853	19.463.771

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 185 del 1992: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale:			
- ART. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	100.000	100.000	100.000
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	-	-	6.700.000
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:			
- ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	-	-	1.840.000
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):			
- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576)	100.000	1.611.000	6.350.000
- ART. 69, comma 9: Interventi autorizzati dall'Unione europea nel settore bieticolo-saccarifero (Settore n. 21) (3.2.3.46 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 7375)	10.000	-	-
- ART. 74, comma 1: Potenziamento apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali (Settore n. 27) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7559)	10.000	-	-
	783.078	2.211.000	16.990.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELLA SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111).....

	-	-	160.000
	-	-	160.000
TOTALE GENERALE	1.415.088	2.933.035	17.872.035

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2004	2005	2006	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
Legge n. 28 del 2000: Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4.1.2.5 - Radiodiffusione televisiva locale - cap. 3123)	- 2.000	- 2.000	- 2.000	1
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Legge n. 426 del 2001: Misure contro la violenza nello sport e il <i>doping</i> . Istituzione del Museo dello sport italiano:				
- ART. 1, comma 1: Funzionamento Museo dello sport italiano (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1509)	- 258	- 258	- 258	1
TOTALE GENERALE	- 72.258	- 47.258	-5.316.258	

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

— ART. 3, primo comma, lettera a): Riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7191)	13.000	3.000	3.000	–		
— ART. 3, primo comma: Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (limite impegno) (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – capp. 7186, 7187, 7188, 7189, 7193, 7194, 7195; 4.2.3.3 – Opere marittime e portuali – capp. 7846, 7860; 4.2.3.12 – Ente nazionale per l'aviazione civile – cap. 7954).....	21.618	21.618	21.618	–		3
	62.064	43.986	33.986	–		

7. Provvidenze per l'editoria.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 32: Mutui agevolati per l'editoria libraria (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)..	2.582	2.582	–	–		3
	2.582	2.582	–	–		

8. Edilizia residenziale e agevolata.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

— ART. 2, comma 63, lettera b): Edilizia residenziale (3.2.3.5 – Edilizia abitativa – cap. 7437)	41.317	–	–	–		
	41.317	–	–	–		

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2004	2005	2006	2007 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
DIFESA						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140)	103.291	103.291	103.291	103.291		3
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:						
– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	10.329	–	–	–		
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – Investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	192.000	334.025	334.025	–		3
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI						
Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:						
– ART. 23, comma 1: Genova capitale europea della cultura (2.2.10.3 – Fondo unico da ripartire – Investimenti patrimonio culturale – cap. 7370/p)	5.000	–	–	–		
	5.930.762	5.585.838	9.579.793	304.708		
TOTALE . . .	20.514.657	22.004.085	27.168.027	13.744.728		

**TERZA NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2004 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004-2006 (4490-QUATER)**

(A.C. 4490-quater - Sezione 1)

**Variazioni
al disegno di legge.**

ART. 2 - (modificato).

1. Nel comma 7, sostituire le parole: « in 1.754 milioni di euro » con le seguenti: « in 1.678,723 milioni di euro ».

2. Dopo il comma 34 aggiungere il seguente comma:

« 34-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ».

ART. 10 - (modificato).

1. Nel comma 8 aggiungere in fine il seguente periodo: « Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, a. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ».

ART. 16 - (Sostituito).

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 654.485.845.915 in termini di competenza ed in euro 674.644.224.011 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2004.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2594 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER LE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA (APPROVATO DAL SENATO) (4548)

(A.C. 4548 — Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che:

la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza richiesta dall'articolo 77 della Costituzione viene giustificata, nel preambolo del decreto-legge in esame, con l'esigenza di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della disposizione (articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190) istitutiva della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale nella parte in cui non prevede l'integrazione di detta Commissione da parte di componenti designati dalle regioni o province autonome interessate quando sia riconosciuto un concorrente interesse regionale;

la pretestuosità di tale motivazione appare evidente ove si consideri che il decreto, all'articolo 2, procede a modificazioni nella composizione della Commissione ordinaria istituita dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988,

n. 67, rispetto alla quale nessun rilievo è stato mosso dalla Corte costituzionale;

in particolare, la citata Commissione ordinaria viene aumentata nella sua consistenza numerica da venti a trentacinque membri e « rifondata » con il fine, non dichiarato ma evidente, di sostituirla con altri più graditi all'attuale Governo, eludendo l'attuazione di sentenze di tribunali amministrativi che li avevano reintegrati nella carica dopo tentativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di rimuoverli per via amministrativa;

anche per quanto riguarda la Commissione speciale, del resto, sarebbe stato possibile procedere attraverso il meccanismo, previsto dalla legge delega, delle disposizioni correttive e integrative al decreto delegato ed è quindi ingiustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 4548.

n. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Leoni, Innocenti, Ruzzante, Boato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla composizione della Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ma anche su quella della Commissione ordinaria prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

l'intervento legislativo viene giustificato dalla necessità di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevede l'integrazione della Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale con i componenti designati dalle regioni o dalle province autonome di volta in volta interessate alle opere in valutazione, nonché l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

gli articoli 2 e 3 del decreto-legge in esame estendono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale alle norme che disciplinano l'attività della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale;

la Corte costituzionale non ha però in alcun modo censurato tali norme, trattando solo di quelle relative alla Commissione speciale;

nessuna regione, peraltro, ha mai sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale;

il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha condannato il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a

riammettere in servizio diciotto componenti della Commissione di valutazione di impatto ambientale, il cui incarico era stato revocato in base alla legge dello *spoil system* (legge n. 145 del 2002);

il decreto-legge in esame, con l'articolo 3, quindi, sembra piuttosto diretto a vanificare gli effetti di tali procedimenti giurisdizionali in corso o conclusi;

la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 ribadisce la necessità di intesa fra Stato e regioni laddove si tratti di materie di competenza legislativa concorrente o piena delle regioni;

la sentenza non può dirsi completamente attuata con l'inserimento di un rappresentante delle regioni o delle province autonome nelle Commissioni di valutazione di impatto ambientale e quindi sarebbe stato più giusto un nuovo decreto legislativo che recepisce tutte le istanze della citata sentenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 4548.

n. 2. Boccia, Bressa, Boato.

(A.C. 4548 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Lion, 1.5 Realacci e 1.27 Lion

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4548 – Sezione 3)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 1, comma 1, capoverso 2, quinto periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze siano aggiunte le seguenti: da emanare annualmente;

all'articolo 2, comma 1, alinea, siano soppresse le parole da: come modificato fino a: n. 93;

conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso 5, quinto periodo, sopprimere le parole da; nei limiti delle risorse fino a: commissione medesima;

conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso 5, dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: Per l'assegnazione dei compensi al presidente e ai componenti della commissione, è autorizzata la spesa annua di euro 2.453.170 a decorrere dall'anno 2004;

conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppresso.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.35, 1.36, 1.37, 2.21, 4.6, 4.7 e 4.13 Lion in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 4548 – Sezione 4)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto,